

Assicurazione di rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Realmente sereno

Data di realizzazione: 14 maggio 2019 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 - Sito internet: www.realemutua.it - E-mail: buongiornoale@realemutua.it – PEC: realemutua@pec.realemutua.it, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2018 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.084 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.024 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.realemutua.it alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 370,7% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.186.217 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 859.461 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Garanzie previste:

- in caso di perdita permanente dell'autosufficienza dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, Reale Mutua corrisponderà all'Assicurato una rendita vitalizia mensile, posticipata e indicizzata, pagabile finché lo stesso è in vita e fintanto che perduri lo stato di non autosufficienza;
- garanzia accessoria in caso di decesso (facoltativa): in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di pagamento dei premi, Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati in polizza per tale evento il capitale caso morte definito nel contratto, a scelta tra un minimo di 5.000,00 euro ed un massimo di 30.000,00 euro; è possibile scegliere tale garanzia solo al momento della stipula del contratto.

È obbligatorio compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario, inoltre Reale Mutua può richiedere opportuni accertamenti sanitari. Ad ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza, il premio annuo e la prestazione relativi alla garanzia base vengono adeguati in base alla variazione annuale dell'Indice Ufficiale del costo della vita (Indice ISTAT).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Nel caso di perdita dell'autosufficienza, nulla è dovuto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dalla garanzia i casi di **perdita permanente dell'autosufficienza** derivanti direttamente o indirettamente da:

- attività dolosa del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e l'evento assicurato avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- malattie, malformazioni, stati patologici, esiti di infortuni, lesioni dell'Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, noti all'assicurato e non dichiarati;
- danni alla propria persona procurati dall'Assicurato stesso, tentato suicidio, negligenza, imprudenza, imperizia nel seguire prescrizioni o consigli medici o esposizione volontaria al pericolo;
- abuso di alcool e/o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili ad una causa organica (schizofrenia, depressione ecc.) qualora noti all'Assicurato e non dichiarati al momento della sottoscrizione della Proposta di polizza.

In questi casi nulla sarà dovuto da Reale Mutua.

Operano inoltre le seguenti condizioni di carenza:

1. In caso di perdita di autosufficienza:

- per infortunio: nessuna carenza;
- per malattia: 3 anni nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia conseguenza di malattie degenerative del cervello dovute a causa organica (come ad es. Alzheimer o Morbo di Parkinson), 1 anno per le altre malattie;
- per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero per altra patologia a essa collegata: 5 anni.

2. In caso di decesso (se sottoscritta la garanzia accessoria caso morte):

- per infortunio, shock anafilattico e malattie infettive acute (tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica): nessuna carenza;
- per malattia: 6 mesi;
- per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero per altra patologia a essa collegata: 5 anni.

Qualora lo stato di non autosufficienza e/o il decesso dell'Assicurato si verifichino entro il periodo di carenza, l'Assicurato non ha diritto alle prestazioni, ma Reale Mutua restituisce al Contraente i premi versati al netto del caricamento per spese di emissione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia di sinistro: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Reale Mutua o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Reale Mutua o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni è elencata di seguito.

Decesso:

	▪ certificato anagrafico di morte dell'Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita; ▪ relazione del medico curante attestante la causa del decesso presa visione del quale Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti sanitari, verbali di commissioni di invalidità ecc.); ▪ verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'Assicurato; ▪ atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti: - se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione; - chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico; ▪ dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale); ▪ nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione. Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di: – documento d'identità valido; – codice fiscale; – indirizzo completo. Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Liquidazione della prestazione: verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui. Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate, al loro ammontare, all'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione e alla durata del piano pagamento premi. Il versamento può essere effettuato con: – assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità; – bollettino di conto corrente postale intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni; – bonifico bancario o postale intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni; – bancomat o carta di credito. L'importo della rendita mensile iniziale viene definito, al momento della sottoscrizione della Proposta, a scelta dal Contraente tra 500,00, 1.000,00, 1.500,00, 2.000,00 e 2.500,00 euro. Il Contraente non ha facoltà di modificare l'importo della rendita scelta nel corso della durata contrattuale.

	A scelta del Contraente i premi possono essere pagati per una durata pari a 10 anni o fino al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato. In qualunque momento può essere variata la periodicità dei versamenti a scelta tra mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
Rimborso	In caso di revoca della Proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato. In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione.
Sconti	Non previsti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso dell'Assicurato.
Sospensione	Qualora il Contraente interrompa i versamenti dopo che siano stati corrisposti tutti i premi relativi ai primi 8 anni, il contratto rimane in vigore con una rendita ridotta, senza la necessità di pagare ulteriori premi; in caso contrario avviene la risoluzione del contratto e l'acquisizione dei premi pagati da parte di Reale Mutua.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo: Società Reale Mutua di Assicurazioni Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino. In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso	Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo: Società Reale Mutua di Assicurazioni Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione, dei contributi per gli eventuali accertamenti sanitari e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie accessorie.
Risoluzione	Durante le prime otto annualità il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 40 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, determina la sospensione della garanzia per un periodo massimo di 24 mesi. Se entro tale periodo, il Contraente non riprende il pagamento, il contratto si intenderà estinto ed i premi eventualmente pagati resteranno acquisiti da Reale Mutua. In caso di interruzione o al termine del pagamento dei premi, la garanzia caso morte decade e nulla sarà corrisposto al verificarsi di tale evento.



A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto si rivolge a soggetti che intendono tutelarsi per un'eventuale perdita di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana. Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati con età compresa tra 18 e 70 anni.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sui premi

Caricamento per spese di emissione del contratto	15,00 euro
--	------------

Caricamento per spese di emissione per premi successivi	2,00 euro
Caricamento proporzionale al premio netto	27,00% del premio netto per la garanzia base 30,00% del premio netto per la garanzia accessoria
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto	1,50% per frazionamento semestrale; 2,00% per frazionamento trimestrale; 2,50% per frazionamento mensile.
Costo per erogazione della rendita	3,00%
Caricamento proporzionale al premio per la garanzia facoltativa caso morte	30,00%

Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e l'eventuale caricamento per spese di frazionamento. **I costi di eventuali accertamenti** delle condizioni dello stato di salute dell'Assicurato saranno interamente a carico dello stesso, con un **contributo** massimo da parte di **Reale Mutua pari a 50 euro**.

Costi di intermediazione

La quota parte del caricamento percentuale e del costo per l'erogazione della rendita percepita dai distributori, è pari al 27,04% (con riferimento ad un Assicurato di età pari a 45 anni, una rendita mensile pari a 1.000 euro ed un capitale caso morte di 10.000,00 euro).

 Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI ☐ NO ☒ Riduzione SI ☒ NO ☐	
Valori di riscatto e riduzione	- Non sono previsti i valori di riscatto; qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state corrisposte le prime otto annualità, trascorsi 40 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, il contratto resta in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella precedentemente pattuita; - entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione. Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere l'effettuazione di accertamenti sanitari e decidere in base all'esito circa la riattivazione. In caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24:00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.
Richiesta di informazioni	Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative ai valori di riduzione, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio «Buongiorno Reale». Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino. Numero Verde: 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 011.742.54.20. E-mail: buongiornoale@realemutua.it.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 011 7425420 - e-mail: buongiornoale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in Via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Il termine di risposta ai reclami, come previsto dalla normativa, è pari a 45 giorni dal ricevimento degli stessi.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 2, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia: con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@realemutua.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito www.realemutua.it. In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<u>DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI</u> Sui premi versati aventi per oggetto il rischio di morte e di perdita dell'autosufficienza è riconosciuta una detrazione di imposta con i limiti previsti dalla normativa vigente. Le quote di premio pagate dal Contraente sono detraibili ai fini IRPEF dal reddito del soggetto Contraente per un importo complessivo annuo non superiore a 1.291,14 euro. Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico. <u>TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE</u> Le somme corrisposte a copertura della perdita dell'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o in caso di morte sono esenti da IRPEF e da qualsiasi tassazione. I premi relativi alla copertura complementare infortuni per il caso di decesso sono comprensivi di imposta. Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della stessa devono essere comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.